

Estensore: *Balletti*

TESTIMONIANZA – INCAPACITÀ A TESTIMONIARE – NULLITÀ RELATIVA – SANATORIA PER MANCATA TEMPESTIVA ECCEZIONE – DISTINZIONE DA INATTENDIBILITÀ – RICOGNIZIONE DI DEBITO – VALORE CONFESSORIO DEGLI SCRITTI DIFENSIVI – ART. 246 C.P.C. – ART. 157 C.P.C. – ART. 2697 C.C.

La nullità della dichiarazione resa da teste incapace di testimoniare, prevista a tutela dell'interesse delle parti, ha natura relativa e deve essere eccepita immediatamente dopo l'espletamento della prova, altrimenti si considera sanata ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. (Cass. civ., nn. 18206/2024, 8528/2020, 23896/2016).

La capacità a testimoniare va distinta dall'inattendibilità della deposizione, che attiene alla veridicità e può essere valutata dal giudice sulla base di elementi soggettivi (rapporti tra le parti, interesse all'esito della lite) e oggettivi (precisione, completezza, contraddizioni) (Cass. civ., nn. 8988/2023, 21239/2019).

In tema di ricognizione di debito, la dichiarazione contenuta negli scritti difensivi del procuratore non integra né confessione né promessa di pagamento, salvo che rechi anche la sottoscrizione della parte, presupposto necessario per attribuirle valore confessorio (Cass. civ., nn. 29614/2023, 23809/2023).

Ne consegue che, in difetto di prova del credito ex art. 2697 c.c., l'appello va rigettato e le spese seguono la soccombenza